Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 25 luglio 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 188 DEL 25 LUGLIO 1969:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1639**.

Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 158ª e 159ª seduta pubblica, per mercoledì 30 luglio 1969, alle ore 10,30 e 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1969, n. 257, concernente norme transitorie per il funzionamento delle corti di assise e corti di assise di appello di Napoli, Potenza, Campobasso e Salerno. (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (806)

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea. (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (807)

3. Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, recante variazione della tabella allegato *E* annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697. (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (808)

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili. (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (809)

(7099)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. 1638.

Modifica della convenzione istitutiva del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Puericultura » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, n. 915;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Modena il 16 febbraio 1968, con il quale, fermi restando ogni altro patto e clausola, vengono modificati gli articoli 5 e 6 della convenzione intervenuta il 9 gennaio 1964 fra l'università e le amministrazioni provinciale e comunale di Modena per la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Puericultura » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, approvata e resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, n. 915.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 6. — CARUSO

Repertorio n. 401

Atto di modifica alla convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di puericultura

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici (16) del mese di febbraio dell'anno millenovecentosessantotto il 16 febbraio 1968 in Modena, in una sala del rettorato della università degli studi, innanzi a me, dottor procuratore Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo dell'Università degli studi di Modena, delegato a ricevere gli atti con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961, con l'assistenza dei testimoni noti ed idonei, signori:

dott. Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta (12 aprile 1930) e domiciliato in Modena al corso Cavour n. 40, funzionario dell'Università di Modena;

dott. Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937) e domiciliata in Modena alla via Gian Maria Barbieri n. 2, funzionario dell'Università di Modena, entrambi cittadini italiani;

Sono presenti:

L'Università degli studi di Modena, nella persona del magnifico rettore e presidente del consiglio di amministrazione pro-tempore, prof. avv. Lorenzo Spinelli, nato a Roma il tredici ottobre millenovecentoquindici (13 ottobre 1915), domiciliato per la carica presso l'università stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Modena in data 5 dicembre 1967, che, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto al lettera *A*);

il comune di Modena, nella persona del sindaco, signor Rubes Triva, nato a Mantova, il sedici febbraio millenovecentoventuno (15 febbraio 1921), domiciliato per la carica presso il comune stesso, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio comunale di Modena, del 31 ottobre 1967, la quale, regolarmente approvata dalla giunta provinciale amministrativa con visto n. 12751 del 5 dicembre 1967, si allega, per estratto autentico, al presente atto sotto la lettera *B*);

l'amministrazione provinciale di Modena, nella persona del presidente signor Sergio Rossi, nato a Carpi il diciannove febbraio millenovecentoventicinque (19 febbraio 1925), domiciliato per la carica presso l'amministrazione provinciale stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio provinciale di Modena, del 25 ottobre 1967, la quale, regolarmente approvata dalla giunta provinciale amministrativa con visto n. 12612 del 30 novembre 1967, si allega, per estratto autentico, al presente atto sotto la lettera *C*).

Della identità e della capacità degli intervenuti, io, ufficiale rogante, sono personalmente certo.

Premesso

che con mio rogito n. 231 in data 9 gennaio 1964, registrato addì 16 gennaio 1964, n. 1528, fra le stesse parti contraenti, veniva istituito un posto di professore di ruolo da assegnare alla cattedra di puericultura presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'ateneo modenese e che, nello stesso atto veniva anche prevista l'istituzione, con convenzione a parte, di due posti di assistente di ruolo per la detta cattedra;

che con lettera n. 5471 del 5 luglio 1967 l'amministrazione provinciale di Modena, facendo seguito a già intercorsa corrispondenza, comunicava che, stante la diversa utilizzazione dei locali assegnati — in forza dell'art. 6) della convenzione n. 231 del 9 gennaio 1964 — alla cattedra su menzionata nell'edificio dell'Istituto provinciale per l'infanzia, si rendeva necessaria una modifica delle convenzioni sopra indicate ed a tal fine proponeva che la cattedra venisse collocata presso il policlinico universitario, che i due posti di assistente assegnati alla cattedra stessa venissero ridotti ad uno e che il posto di assistente resosi così libero, venisse assegnato ad altra disciplina e più precisamente alla cattedra di tisiologia;

che la facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 14 luglio 1967 accolta l'offerta dell'amministrazione provinciale deliberava di invitare il rettore a voler iniziare le pratiche con gli enti interessati per addivenire alle modifiche delle convenzioni nel senso anzidetto;

che il comune e l'amministrazione provinciale di Modena con le citate rispettive deliberazioni del 31 ottobre 1967 e del 25 ottobre 1967 allegate per estratto autentico al presente atto sotto le lettere *B*) e *C*), autorizzavano la modifica degli articoli 5) e 6) della convenzione n. 231 nel testo che segue;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 20 novembre 1967 esprimeva parere favorevole sullo schema del presente atto di modifica;

che il consiglio di amministrazione dell'ateneo, con la citata deliberazione del 5 dicembre 1967, allegata per estratto autentico al presente atto sotto la lettera *A*), approvato lo schema medesimo, autorizzava la stipulazione dell'atto di modifica alla convenzione n. 231 del 9 gennaio 1964;

tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Fermo restando ogni altro patto e clausola, da intendersi qui tacitamente riconfermati, la convenzione tra l'università degli studi, il comune e l'amministrazione provinciale di Modena per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da assegnare alla cattedra di puericultura, stipulata il 9 gennaio 1964 con il n. 231 di repertorio, è modificata come disposto nei seguenti articoli 2) e 3).

Art. 2.

L'art. 5 della citata convenzione viene così modificata:

« Il comune e l'amministrazione provinciale di Modena si impegnano ad istituire con convenzione a parte un posto di assistente di ruolo, da destinarsi alla cattedra di puericultura a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465 ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 6 della citata convenzione viene sostituito dal seguente:

« La cattedra verrà sistemata nella clinica pediatrica della Università di Modena nei locali di cui alla planimetria che si allega sotto la lettera *D*) ».

Art. 4.

La presente convenzione, fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Modena, è esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione.

Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura alle parti, che, espressamente autorizzandomi ad omettere la lettura degli allegati, lo dichiarano interamente conforme alle loro volontà, e lo sottoscrivono unitamente ai testi ed a me.

Scritto da persona di mia fiducia a mezzo di macchina dattilografica munita di nastro indelebile, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1962, su fogli due, dei quali occupa facciate sei per intero e la presente fin qui.

Lorenzo SPINELLI
Rubes TRIVA
Sergio ROSSI
Antonio GERACE, *teste*
Pasqualina MAZZARACCHIO SALVATERRA, *teste*
Alberto FANTAZZINI, *ufficiale rogante*

Ufficio registro atti civili e successioni Modena, registrato *gratis* al n. 507, mod. 71-ME, atti pubblici.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1969, n. 397.

Variazioni al regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valore aeronautico, e successive modificazioni, ed al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valore aeronautico, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Al regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valore aeronautico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5. — « La medaglia al valore aeronautico può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa ».

« L'insegna ed il brevetto della medaglia al valore aeronautico concessa alla memoria di persona deceduta sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile ».

« In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre, in mancanza dei figli e del padre, alla madre, e, ove manchino tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli ».

« In mancanza anche di fratelli, le insegne ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato ».

Dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti articoli 9-*bis* e 9-*ter*:

Art. 9-*bis*. — « Le insegne delle medaglie al valore aeronautico possono essere indossate anche sull'abito civile ».

« E' data facoltà di fregiarsi delle insegne delle medaglie al valore aeronautico, concesse alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e finchè conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui ».

Art. 9-*ter*. — « Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore aeronautico concesse alla memoria, di cui al precedente art. 5, e l'autorizzazione a fregiarsi delle insegne, di cui al precedente art. 9-*bis*, è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali ».

« Non possono ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore aeronautico concesse alla memoria, nè l'autorizzazione a fregiarsi di dette insegne, coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10. — « La medaglia al valore aeronautico viene consegnata al titolare o alla persona cui viene attribuita in proprietà, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare o da altra autorità militare da lui designata ».

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13. — « Non possono conseguire le medaglie al valore aeronautico e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione civile e militare ».

« Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le medaglie predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene ».

Dopo l'art. 13 sono aggiunti i seguenti articoli 14, 15, 16 e 17:

Art. 14. — « A cura del Ministero della difesa, delle singole concessioni di medaglie al valore aeronautico viene data pubblica notizia con inserzione nel Foglio d'Ordini dell'Aeronautica militare e nella *Gazzetta Ufficiale* ».

« Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati la concessione delle medaglie al valore aeronautico, dando comunicazione integrale delle motivazioni. I comuni interessati provvedono a prendere nota delle concessioni nei registri di anagrafe e ad annotare le concessioni stesse nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria ».

« Al comune di nascita del decorato spetta l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno ».

Art. 15. — « Le sentenze di condanna che comportino la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto medaglie al valor aeronautico, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della difesa entro il termine di 30 giorni dopo che sono divenute definitive, circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della cancelleria, apposta su detta copia ».

Art. 16. — « La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni di ricompense al valore aeronautico ».

« Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione nel grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione ».

Art. 17. — « Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 16 giugno 1935, n. 1116, e successive modificazioni, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2284, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una medaglia al valore aeronautico ».

« Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879 ».

« Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 2.

Al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« La medaglia al valor di marina può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa ».

Dopo l'art. 3 è inserito il seguente art. 3-*bis*:

Art. 3-*bis*. — « Le insegne delle medaglie al valor di marina possono essere indossate anche sull'abito civile ».

« E' data facoltà di fregiarsi delle insegne delle medaglie al valor di marina, concesse alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e finchè conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4. — « Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valor di marina concesse alla memoria, di cui al precedente art. 3, e l'autorizzazione a fregiarsi delle insegne, di cui al precedente art. 3-*bis*, è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali ».

« Non possono ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valor di marina concesse alla memoria, nè l'autorizzazione a fregiarsi di dette insegne, coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. **398**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) è soppresso e sostituito dal seguente.

Indirizzo organico-biologico:

1) Analisi matematica (bienn.);
2) Geometria 1ª parte;
3) Meccanica razionale;
(*) 4) Chimica organica industriale;
(*) 5) Chimica biologica;
(*) 6) Chimica farmaceutica;
7) Chimica bromatologica;
(*) 8) Farmacologia;
(*) 9) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
(*) 10) Chimica agraria;
(*) 11) Elettrochimica;
12) Radiochimica e chimica nucleare;
13) Chimica delle sostanze coloranti;
14) Chimica macromolecolare;
15) Chimica organica superiore;
16) Chimica degli intermedi;
17) Strutturistica chimica;
18) Chimica teorica;
19) Industrie chimiche per l'agricoltura;
20) Tecnologie elettrochimiche;
21) Cinetica chimica;
22) Biochimica fisica;
23) Idrologia;
24) Chimica analitica strumentale;
25) Analisi chimica spettroscopica;
26) Chimica degli idrocarburi;
27) Chimica fisica organica;
28) Chimica fisica industriale;
29) Impianti industriali chimici;
30) Teoria degli elettroliti;
31) Chimica delle sostanze naturali;
32) Spettroscopia molecolare.

Indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1) Analisi matematica (bienn.);
2) Geometria 1ª parte;
3) Meccanica razionale;
(*) 4) Fisica superiore;
(*) 5) Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali);
(*) 6) Elettrochimica;
7) Geochimica;
(*) 8) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
(*) 9) Spettroscopia;
(*) 10) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
(*) 11) Chimica industriale;
12) Radiochimica e chimica nucleare;
13) Chimica delle sostanze coloranti;
14) Chimica macromolecolare;
15) Chimica organica superiore;
16) Chimica degli intermedi;
17) Strutturistica chimica;
18) Chimica teorica;
19) Chimica fisica delle interfasi;
20) Calcolo numerico e tecnica delle applicazioni meccaniche ed elettroniche;
21) Statistica industriale;
22) Metodi di elaborazione elettronica in chimica;
23) Chimica quantistica;
24) Chimica statistica;
25) Spettroscopia molecolare;
26) Spettroscopia a radiofrequenza;
27) Tecnologie elettrochimiche;
28) Analisi chimica spettroscopica;
29) Chimica analitica industriale;
30) Termodinamica chimica;
31) Chimica fisica industriale;
32) Impianti industriali chimici;
33) Chimica dei composti di coordinazione;
34) Chimica inorganica superiore;
35) Magnetochimica;
36) Teoria degli elettroliti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. **399**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 378, 379 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia medica e medicina nucleare sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 378. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

La scuola conferisce due diplomi:

a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della Rontgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, che viene conseguito dopo quattro anni di corso;

b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della Rontgendiagnostica e che viene conseguito dopo tre anni di corso.

Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di dieci allievi per anno.

Le materie di insegnamento per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Tecnica radiologica generale;
5) Fisiologia radiologica;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:

1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di Rontgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico;
3) Dimostrazioni di casistica di Rontgenterapia con particolare riferimento alla anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale-Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.

4° *Anno*:

1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

Le materie di insegnamento per conseguire il diploma di specialista in radiologia diagnostica sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Tecnica radiologica generale;
5) Fisiologia radiologica;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati; diagnostica differenziale; rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

Art. 379. — Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia; hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni.

Al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte, per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Il programma di insegnamento potrà essere integrato da conferenze, esercitazioni e seminari.

Alla fine degli esami di corso gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 9. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1969.

Norme per la concessione del contributo dello Stato a favore della raccolta collettiva della frutta di produzione 1968, danneggiata da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968, effettuata da enti e cooperative.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967 con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito in legge 21 ottobre 1968, n. 1088, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Viste le domande presentate dai sottoelencati enti e cooperative, raggruppate per provincia, intese ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione della raccolta collettiva della frutta di produzione 1968 danneggiata per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Provincia di Bologna:

Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole (C.O.N.E.C.O.R.) - Bologna

Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli (C.A.P.O.) - Mordano

Consorzio agrario provinciale di Bologna

Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli (A.I.P.O.) - Bologna

Cooperativa produttori ortofrutticoli (C.O.R.A.M.) - Altedo.

Provincia di Ferrara:

Cooperativa ortofrutticoltori ferraresi associati (C.O.F.A.) - Ferrara

Alleanza fra cooperative di consumo e di produttori agricoli di Ferrara

Cooperativa produttori ortofrutticoli di Consandolo

Associazione produttori ortofrutticoli (A.P.O.) di Ferrara

Consorzio interprovinciale ortofrutta Delta - Ferrara

Società produttori ortofrutticoli ferraresi (S.P.O.F.) - Ferrara

Cooperativa esportatori prodotti ortofrutticoli ferraresi (C.E.P.O.F.) - Ferrara.

Provincia di Forlì:

Associazione produttori ortofrutticoli (A.P.O.) - Forlì

Cooperativa ortofrutticola produttori agricoli (C.O.P.A.) - Cesena

Produttori ortofrutticoli associati (P.O.A.) - Cesena.

Provincia di Ravenna:

Cooperativa ortofrutticoltori (C.O.S.) di S. Pietro in Ciampano

Cooperativa ortofrutticoltori associati (C.O.A.F.) - Faenza

Consorzio agrario provinciale di Ravenna

Consorzio cooperative produttori dell'agricoltura - Ravenna

Cooperativa ortofrutticoltori di Mezzano

Cooperativa ortofrutticoltori ravennati (C.O.R.) di Lavezzola

Cooperativa A.L.A. - Frutta - Alfonsine

Cooperativa per la vendita e l'esportazione di prodotti agricoli (CEPAL) - Lugo di Romagna

Cooperativa frutticoltori di Massa Lombarda

Società produttori agricoli associati (P.A.A.C.) - Cotignola.

Provincia di Rovigo:

Consorzio agrario provinciale di Rovigo

Cooperativa ortofrutticoltori polesani (C.O.P.) - Stienta.

Provincia di Verona:

Associazione produttori ortofrutticoli IV zona - Verona;

Visti i decreti ministeriali sottoelencati concernenti, per ciascuna provincia, la delimitazione delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

per le zone della provincia di Bologna, decreto ministeriale 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1968;

per le zone della provincia di Ferrara, decreto ministeriale 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1968 e decreto ministeriale 21 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1969;

per le zone della provincia di Forlì, decreto ministeriale 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre 1968;

per le zone della provincia di Modena, decreto ministeriale 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1968;

per le zone della provincia di Padova, decreto ministeriale 23 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 29 ottobre 1968 e decreto ministeriale 27 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1969;

per le zone della provincia di Ravenna, decreto ministeriale 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1968 e decreto ministeriale 19 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 15 marzo 1969;

per le zone della provincia di Rovigo, decreto ministeriale 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1968 e decreto ministeriale 27 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1969;

per le zone della provincia di Verona, decreto ministeriale 23 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 29 ottobre 1968 e decreto ministeriale 30 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1969.

Visti gli elementi forniti dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, in merito alle domande presentate dagli enti e cooperative interessati;

Ritenuto, sulla base dei suddetti elementi, di determinare in L. 700 a quintale le spese complessive di gestione delle operazioni di raccolta collettiva e vendita della frutta di cui trattasi;

Considerato che gli enti e le cooperative richiedenti presentano i requisiti richiesti;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le domande presentate dagli enti e cooperative di cui alle premesse, intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione per la raccolta della frutta di produzione 1968, danneggiata da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968, nel limite complessivo di quintali 2.450.000, conferito entro il 31 dicembre 1968.

Art. 2.

E' concesso agli enti e cooperative di cui al precedente articolo 1, un contributo nelle spese complessive di gestione, per l'attuazione della iniziativa di cui al presente decreto, nella misura massima del 60 % delle spese stesse determinate in L. 700 a quintale.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo di cui sopra non potrà superare l'importo di un miliardo di lire.

Art. 3.

Per ottenere l'erogazione del contributo concesso ciascun Ente o Cooperativa deve presentare, in duplice copia, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la competente commissione provinciale di cui al successivo articolo 4:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'Ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'Erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elenchi nominativi dei conferenti con la indicazione dei quantitativi di frutta da ciascuno conferiti, distinti per specie e per località, con l'indicazione della data di consegna.

Tali elenchi devono essere vistati dal Presidente della commissione di cui al successivo articolo;

4) elenco della vendita del prodotto conferito con la indicazione degli acquirenti del prodotto;

5) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 5) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al successivo art. 4, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 4.

Presso ciascuno degli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rovigo e Verona, è istituita una Commissione composta da:

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato designato dalla propria amministrazione;

un rappresentante dei produttori conferenti, scelto dal prefetto.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere gli Enti gestori in tutto quanto attiene il presente decreto;

b) controllare e vistare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 3;

c) esprimere il parere circa il contributo da erogare;

d) esaminare i rendiconti finali della gestione della raccolta collettiva ed esprimere il proprio parere sui risultati della medesima.

Art. 5.

Ultimata la vendita del prodotto, l'ammontare dei ricavi, maggiorato del contributo che lo Stato erogherà a ciascun ente e cooperativa ai sensi del precedente art. 2 ed al netto delle eventuali anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 6.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare la regolarità delle operazioni per le quali viene concesso l'intervento dello Stato.

Art. 7.

A chiusura della gestione, ciascuno degli enti e cooperative presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto finale della gestione stessa per il tramite della commissione provinciale di cui all'art. 4.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di frutta raccolti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'eventuale importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, il contributo erogato dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 8.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 è impegnata la somma di lire un miliardo per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 373

(6916)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1969.

Dichiarazione della crisi economica del settore della produzione dei cappelli di feltro della circoscrizione comunale di Monterchi ai fini dell'applicazione della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende esplicanti attività nel settore della produzione di cappelli di feltro della circoscrizione comunale di Montevarchi (Arezzo) si è determinata una situazione di crisi economica per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle ditte industriali del settore della produzione di cappelli di feltro della circoscrizione comunale di Montevarchi (Arezzo);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro, dipendenti dalle ditte industriali del settore della produzione di cappelli di feltro della circoscrizione comunale di Montevarchi (Arezzo), del trattamento previsto dallo art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali della produzione di cappelli di feltro della circoscrizione comunale di Montevarchi (Arezzo).

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(6921)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Viggiù.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta:

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Viggiù;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Viggiù;

Vista l'opposizione, presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Viggiù;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per il caratteristico andamento ondulato del terreno, per i suoi dossi e prati degradanti, nonchè per le suggestive macchie di vegetazione locale, oltre a formare un quadro di particolare interesse panoramico visibile per chi transita dalle strade circostanti, forma anche un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la visuale delle sottostanti valli e praterie con lo sfondo delle Prealpi. Inoltre tutto il centro abitato presenta caratteristiche di particolare valore artistico per i sui vecchi edifici dai bellissimi portali di pietra, molto interessanti, in modo da formare tutto un complesso avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La parte del territorio del comune di Viggiù, come appresso specificato, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: dal torrente Poagia, dai mappali 3430-4537-3038-4536 compresi; dalla strada consorziale detta « Forcora di Sotto », dalla strada consorziale detta « Forcora di Sopra »; fra i mappali 2801 e 730 (compreso); dalla linea di confine con il territorio dei comuni di: Besano-Bisuschio-Arcisate-Brenna-Cantello-Clivio, Saltrio, fino a ricongiungersi al torrente Poagia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Viggiù provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 giugno 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 4 - Adunanza del 17 novembre 1962

Oggi 17 novembre 1962, alle ore 9,30, la commissione per la tutela e protezione delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 6 novembre 1962 numero 7626/L, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese, con l'intervento dei signori:

(*Omissis*).

VIGGIÙ - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

La commissione sentito il sindaco di Viggiù il quale, pur essendo favorevole all'imposizione del vincolo sul territorio comunale, avanza riserve in ordine all'estensione del vincolo stesso;

Considerata la particolare natura paesistica ed ambientale del comune di Viggiù, che ha il suo centro abitato in una bellissima e suggestiva conca verde, per cui nuove indiscriminate costruzioni potrebbero alterarne facilmente l'armonia;

Constatato che la zona che si vuol vincolare, per il caratteristico andamento ondulato del terreno, per i suoi dossi e prati degradanti, nonchè per le suggestive macchie di vegetazione locale, oltre a formare un quadro di particolare interesse panoramico visibile per chi transita dalle strade circostanti, forma anche un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la visuale delle sottostanti valli e praterie con lo sfondo delle Prealpi. Inoltre tutto il centro abitato presenta caratteristiche di particolare valore artistico per i suoi vecchi edifici dai bellissimi portali in pietra, molto interessanti, in modo da formare tutto un complesso avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Delibera:

l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legeg 29 giugno 1939, n. 1497, su tutto il territorio del comune di Viggiù, delimitato:

dal torrente Poagia, dei mappali 3430, 4537, 3058, 4536 compresi; dalla strada consorziale detta di « Forcora di Sotto »; dalla strada consorziale detta « Forcora di Sopra »; fra i mappali 2801 e 730 (compreso); dalla linea di confine con il territorio dei comuni di: Besano-Bisuschio-Arcisate-Brenna-Cantello-Clivio-Saltrio, fino a ricongiungersi al torrente Poagia.

(*Omissis*).

(6417)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1969.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6 - ultimo comma - e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 13 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1968, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Palermo sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni medie determinate con il presente decreto cessano di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga corrente alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Palermo.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categorie delle aziende			
	Lusso e 1ª categoria	2ª categoria pensione 1ª	3ª categoria pensione 2ª	4ª categoria pensione 3ª
INTERMEDI				
1° capo cameriere (1° maitre)				
Primo portiere	107.000	91.000	—	—
Capo cuoco				
Prima governante	91.000	77.000	—	—
Prima guardarobiera consegnataria				
PRIMA CATEGORIA				
Capo cameriere unico (maitre unico)				
2° capo cameriere (2° maitre)				
3° capo cameriere (3° maitre)				
Primo barman				
Barman unico negli alberghi di lusso				
Portiere unico				
Secondo portiere sostit del primo				
Portiere di notte degli alberghi di lusso e 1ª catg con almeno 200 letti	91.000	77.000	66.000	55.000
Sottocapo cuoco				
Governante unica				
Seconda governante sost. della prima				
Capo guardarobiera unica consegnataria				
Capo operaio con funzioni di assistenza e coordinamento				
SECONDA CATEGORIA				
1° *Raggruppamento:*				
Cameriera ai piani (chef d'ètage)				
Cameriere specializzato (chef ai vini, trinciatore, barman)	77.000	66.000	55.000	44.000
Cameriere capo squadra (chef de rang)				
1° cameriere ai corrieri				
2° portiere				
Portiere turnante				
Portiere di notte				
Addetto al centralino telefonico (con meno di 150 derivazioni)	77.000	66.000	55.000	44.000
Conduttore di stazione con conoscenza lingue				
Cuoco capo partita				
Pasticciere - cuoco unico - o cuoco				
2° *Raggruppamento:*				
Postino con conoscenza di lingue				
Cuoco famiglia				
Capo caffettiere - caffettiere unico				
Capo dispensiere - dispensiere unico				
Capo cantiniere - cantiniere unico				
Capo lavandaio - capo giardiniere				
2° governante				
Guardarobiera	66.000	55.000	44.000	38.000
Capo stiratrice - stiratrice unica				
Addetto alle caldaie patentato				
Addetto agli *impianti di condizionamento* aria				
Addetto all'impianto posta pneumatica				
Capo garage				
Capo operaio				
Operai ausiliari specializzati				
TERZA CATEGORIA				
1° *Raggruppamento:*				
Cameriere sotto capo reparto (demi chef)	55.000	44.000	38.000	32.000
Commis. al bar				

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categorie delle aziende			
	Lusso e 1ª categoria	2ª categoria pensione 1ª	3ª categoria pensione 2ª	4ª categoria pensione 3ª
Commis. ai piani (oltre 18 anni)				
Comm. di rango (oltre 18 anni)				
Cameriere ai corrieri				
Guardia di notte - turnante				
Conduttore senza conoscenza lingue				
Ascensorista (oltre 18 anni)				
Commissioniere - aiuto di portineria aventi oltre 18 anni				
Autista - autista conduttore	55.000	44.000	38.000	32.000
1° Commis. di cucina (1° aiuto cuoco)				
2° Caffettiere - caffettiere				
2° Dispensiere - dispensiere				
2° Cantiniere - cantiniere				
Facchina ai piani				
Cameriera				
Controllo merci non amministrativo				
2° Raggruppamento:				
Commis. di rango (infer. 18 anni)				
Vetturiere - vestiarista				
Ascensorista (infer. 18 anni)				
Commissioniere - aiuto di portineria aventi inferiore 18 anni				
2° Commis. di cucina (2° aiuto cuoco				
Facchino di cucina - garzone di cucina				
Officiere - Lavapiatti - Argentiere	45.000	38.000	36.000	30.000
Casseroliere				
Aiuto facchino ai piani				
Aiuto cameriera				
Lavandaia (uomo o donna)				
Stiratrice - rammendatrice - cucitrice				
Donna di guardaroba - donna del personale				
Aiuto donna di guardaroba				
Addetto alle caldaie				
Uomo di fatica (interno)				
Giardiniere - garagista	45.000	38.000	36.000	30.000
Guardia al cancello o porta di servizio				
Operaio artigiano				
Aiuto operaio				

La presente tabella delle retribuzioni medie convenzionali andrà in vigore dal 1° gennaio 1968

Le retribuzioni medie sopra determinate sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate.

Le retribuzioni medie convenzionali sopra determinate sono comprensive degli elementi ordinari e straordinari della retribuzione (cioè del salario, del vitto e alloggio, della percentuale di servizio, del rateo di gratifica natalizia, di 14ª mensilità, compensi per lavoro supplementare e straordinario, di festività).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

(6694)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 3-SP ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 3-SP », a suo tempo assegnati alla ditta Benedetti Arturo, con sede in La Spezia, via Alfieri, n. 9.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di La Spezia.

(6542)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 5-SP ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 5-SP », a suo tempo assegnati alla ditta Viti Edvige vedova Scardigli, con sede in La Spezia, via S. Agostino, n. 2.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di La Spezia.

(6543)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 2-LU ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette punzoni recanti il marchio d'identificazione « 2-LU », a suo tempo assegnati alla ditta Chiocchetti F.lli, con sede in Lucca, via Fillungo, n. 30.

Si rende noto altresì che la ditta stessa, ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Lucca.

(6537)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 21-BS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 21-BS », a suo tempo assegnati alla ditta Bialdi Cesare, con sede in Brescia, via Manzoni, n. 33.

(6535)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 414-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 414-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Sanfilippo Edmondo, con sede in Milano, via Bazzini, n. 1.

(6536)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 383-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 383-MI », a suo tempo assegnati alla ditta « Dona » di A. Pogliani, Bavastro & C., con sede in Milano, via Col di Lana, n. 14.

(6538)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 16-TS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 16-TS », a suo tempo assegnati alla ditta Perini Giovanni, con sede in Trieste, via S. Nicolò, n. 31.

(6539)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 474-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 474-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Palloni Pietro, con sede in Milano, via G. B. Brocchi, n. 19.

(6540)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 5-MC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 5-MC », a suo tempo assegnati alla ditta Marinelli Giuseppe, con sede in Civitanova Marche (Macerata), via Dante Alighieri, n. 65.

(6541)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 10-SP »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 10-SP », a suo tempo assegnati alla ditta Badii Elio, con sede in La Spezia, via Colombo, n. 69.

(6544)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 9-MO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 9-MO », a suo tempo assegnati alla ditta Galli Dante, con sede in Modena, via Riccoloni, n. 28.

(6546)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 2-BS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 2-BS », a suo tempo assegnati alla ditta Crinzi Ernesto, con sede in Brescia, via Mazzini, n. 15.

(6547)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Gervasio Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di San Gervasio Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.703.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6905)

Autorizzazione al comune di Riomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Riomaggiore (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.684.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6902)

Autorizzazione al comune di Ameglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Ameglia (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.717.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6903)

Autorizzazione al comune di Ciorlano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Ciorlano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.226.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6904)

Autorizzazione al comune di Casto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Casto (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.039.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6906)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Monghidoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.182.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6907)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.877.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6908)

Autorizzazione al comune di Pietraroia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Pietraroia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.707.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(6909)

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.110.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6910)

Autorizzazione al comune di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.301.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6911)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.837.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6912)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Carassai (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.624.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6913)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.916.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6914)

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1969, il comune di Castel Colonna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.315.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6915)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 13 maggio 1968 al 14 maggio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— *Paesi terzi*

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04 02		*Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (a) (b):*						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	224	4.476
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	8.312	6.671	1.851	8.312	8.015	24.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 % .	5.480	625	2.347	5.480	5.921	25.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	4.400	625	1.732	4.400	5.736	28.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	3.104	625	994	3.104	5.514	31.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.456	625	625	2.456	5.403	33.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	1.808	676	625	1.808	5.292	34.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	625	897	625	625	4.811	41.309
	24	8. superiore al 43 %	625	1.373	625	625	3.775	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	4.855	zero	1.722	4.855	5.296	22.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	3.775	zero	1.107	3.775	5.111	24.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	2.479	zero	369	2.479	4.889	27.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . .	1.831	zero	zero	1.831	4.778	29.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	1.183	51	zero	1.183	4.667	30.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.186	37.559
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	3.150	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (c) (m) (n)	zero	zero	zero	zero	zero	9.234
	41	2. altri (m)	7.687	6.046	1.226	7.687	6.370	20.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (d) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (e):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855 (g)	zero (g)	1.722 (g)	4.855 (g)	5.296 (g)	22.109 (g)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775 (g)	zero (g)	1.107 (g)	3.775 (g)	5.111 (g)	24.684 (g)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479 (g)	zero (g)	369 (g)	2.479 (g)	4.889 (g)	27.774 (g)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831 (g)	zero (g)	zero (g)	1.831 (g)	4.778 (g)	29.319 (g)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183 (g)	51 (g)	zero (g)	1.183 (g)	4.667 (g)	30.864 (g)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (g)	272 (g)	zero (g)	zero (g)	4.186 (g)	37.559 (g)
	58	7. superiore al 43 %	zero (g)	748 (g)	zero (g)	zero (g)	3.150 (g)	51.979 (g)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e)	7.687 (g)	6.046 (g)	1.226 (g)	7.687 (g)	6.370 (g)	20.421 (g)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.232 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*l*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	09 32	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	10 43	2. uguale o superiore a 450 gr e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	51.939
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel-e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	3.670	12.349	zero	3.670	13.055	33.690
	42	V. Tilsit (Havarti) (*i*)	zero	7.895	zero	zero	5.089	14.802
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	18 21 24 29	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr. o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	19 22 25 30	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	21.875
		II. altri con un tenore in peso di materie grasse:						
	83 92	a. inferiore o uguale al 36 %	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	35.620
	86 93	b. superiore al 36 %	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	35.620 (*r*)
17.02		A. Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

N O T E

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;
3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.
Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.
Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Per le provenienze da Paesi terzi l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti laboratori chimici delle dogane.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(Per le norme vedi circolare a roneo prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« für Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinès à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »
2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m-1*) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.
Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Gemma »

Con decreto n. 1037 del 7 luglio 1969 la S.p.a. Terme di Monasterolo del Castello, con sede in Gaverina (Bergamo), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Gemma » che sgorga dalla sorgente Endine o Fonti Nuove di Gaverina in territorio dei comuni di Casazza, Monasterolo del Castello e Spinone (Bergamo), nel tipo addizionato di gas acido carbonico. L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro, 1/2 litro ed 1/4 di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 16,3 × cm. 11,2, per i recipienti da 1 litro di cm. 12,5 × cm. 10 per i recipienti da 1/2 litro e cm. 12,3 × cm. 8,3 per i recipienti da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri e con diciture in caratteri nero e giallo. Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato l'11 dicembre 1962 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano, ed i risultati delle indagini farmacologiche e cliniche esposti rispettivamente l'8 agosto 1964 dal dott. M. Proto dell'istituto di farmacologia e terapia dell'Università di Milano ed il 6 luglio 1964 dal prof. P. Farneti, direttore dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Milano. Nel riquadro centrale sarà disegnato, in alto, un simbolo costituito da una G in giallo su fondo nero con al centro una figura cristallina stilizzata a cui seguono la parola « Gemma » in caratteri giallo su fondo bianco, e le diciture « acqua da tavola » in caratteri bianco su fondo nero, « solfato calcica sgorgante in Monasterolo del Castello (Bergamo) » « Coleretica - eupeptica » « imbottigliata come sgorga dalla sorgente » in caratteri neri su fondo giallo. Nel riquadro destro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 22 aprile 1963 dal prof. G. Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano. Nella parte inferiore dell'etichetta saranno riportate la ragione sociale « S.p.a. Terme di Monasterolo del Castello » in caratteri gialli su fondo nero, e gli estremi del presente decreto. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. L'acqua minerale da un pozzo profondo circa 90 metri verrà addotta mediante tubazione di acciaio inossidabile, della lunghezza di circa 2000 metri, allo stabilimento d'imbottigliamento, che dovrà essere costruito entro due anni dalla data del presente decreto.

Nelle immediate adiacenze della sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di metri 30 cintata con muretto e rete metallica. L'acqua minerale verrà sottoposta ad un processo di deferrizzazione e la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua stessa.

(6551)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 24 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,62	628,50	628,48	628,42	628,40	628,64	628,39	628,42	628,62	628,50
$ Can.	581,70	581,36	581,75	581,30	581,10	581,72	581,30	581,30	581,70	581,50
Fr. Sv.	145,94	145,94	145,95	145,945	145,80	145,93	145,94	145,945	145,94	145,90
Kr. D.	83,55	83,53	83,48	83,49	83,50	83,55	83,46	83,49	83,55	83,50
Kr. N.	87,96	87,95	88,02	87,975	88,10	87,96	87,97	87,975	87,96	87,95
Kr. Sv.	121,60	121,50	121,55	121,52	121,50	121,60	121,52	121,52	121,60	121,60
Fol.	172,90	172,80	172,80	172,71	172,60	172,91	172,75	172,71	172,70	172,80
Fr. B.	12,52	12,525	12,5275	12,5260	12,51	12,53	12,51	12,5260	12,52	12,53
Franco francese	126,45	126,38	126,42	126,38	126,30	126,44	126,37	126,38	126,44	126,40
Lst.	1502,35	1501,93	1502,60	1501,80	1501 —	1502,35	1501,85	1501,80	1502,35	1502 —
Dm. occ.	157,25	157,10	157,20	157,055	157 —	157,25	157,045	157,055	157,25	157,05
Scell. Austr.	24,36	24,36	24,35	24,35	24,30	24,36	24,348	24,35	24,36	24,36
Escudo Port.	22,06	22,05	22,05	22,06	22,05	22,06	22,05	22,06	22,06	22,06
Peseta Sp.	9,01	9 —	9,01	9,005	9 —	9,01	9,006	9,005	9,01	9,02

Media dei titoli del 24 luglio 1969

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	101,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,025
» 5 % (Ricostruzione)	94,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,05
» 5 % (Città di Trieste)	94,45
» 5 % (Beni Esteri)	93,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,425
» » » » 1968-83	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,75
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,405
1 Dollaro canadese	581,30
1 Franco svizzero	145,942
1 Corona danese	83,475
1 Corona norvegese	87,972
1 Corona svedese	121,52
1 Fiorino olandese	172,73
1 Franco belga	12,518
1 Franco francese	126,375
1 Lira sterlina	1501,825
1 Marco germanico	157,05
1 Scellino austriaco	24,349
1 Escudo Port.	22,055
1 Peseta Sp.	9,005

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso per esame a un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva

L'anno 1969, addì 16 del mese di giugno nella sede dell'Ente

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato con deliberazione n. 13362 in data 12 settembre 1961;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Accertato che nel ruolo tecnico della carriera direttiva del personale dell'ente risultano attualmente disponibili tre posti;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a un posto di ingegnere in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea di ingegneria civile conseguita in una università o istituto superiore di ingegneria dello Stato.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore agli anni 21 compiuti e non superiore ad anni 32, salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partecipanti combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

3) il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di giorni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 nonchè per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla nona e alla decima categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 5), 7), 8), 9), 10), e 11) della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino dei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dell'Eritrea, della Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), e dell'Etiopia;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone di territorio nazionale colpite da guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti della soppressa amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'amministrazione internazionale;

4) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose;

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro complessivamente purchè non si superino i quaranta anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso l'ente o presso le amministrazioni statali anche se in servizio di prova.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla segreteria generale dell'ente autonomo E.U.R., redatte su carta da bollo da L. 400 (vedasi l'allegato schema esemplificativo) dovranno pervenire alla segreteria generale dell'ente stesso, via della Civiltà del Lavoro n. 23, 00144 Roma, entro e non oltre il ter-

mine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal predetto bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti che hanno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla segreteria generale dell'ente entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) titolo di studio: diploma originale, o copia in carta legale autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o delle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dell'ufficio di stato civile del comune di origine;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1936, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impiegati.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati i documenti comprovanti eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3.

Art. 7.

I candidati impiegati di ruolo presso l'ente o amministrazioni dello Stato anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella « B » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Gli esami consteranno in tre prove scritte e in una orale e verteranno sulle seguenti materie:

PROVE SCRITTE

Costruzioni:

a) travi semplici ed armate;

b) calcoli di stabilità delle varie strutture;

c) muri di sostegno e fondazioni;

d) scelta, impiego e norma per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

e) composizione delle malte e dei conglomerati e prescrizioni per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio;

f) computi metrici, analisi dei prezzi;

g) criteri di stima dei fabbricati e di aree fabbricabili.

Viabilità:

a) nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica - triangolazioni;

b) rilevamento plano-altimetrico del terreno;

c) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezione trasversale di strade statali, provinciali e comunali, computo metrico dei movimenti di materiale e loro distribuzione e trasporto;

d) forma e dimensioni e calcoli di stabilità di muri a sostegno, tombini e ponti in muratura;

e) opere di consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

f) sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale.

Opere idrauliche:

a) acquedotti e reti di distribuzione idrica urbana;

b) allacciamento di sorgenti - centrali di sollevamento;

c) serbatoi sopraelevati per la messa in carico della rete idrica;

d) fognatura.

Legislazione:

a) leggi e regolamenti sui lavori pubblici con particolare riferimento alla direzione dei lavori, contabilizzazione delle opere, collaudo;

b) capitolato generale o capitolati speciali.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale. La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'ente sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dell'ente non oltre il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione dei risultati del concorso.

Art. 11.

Il vincitore del concorso di cui alla presente deliberazione che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla qualifica di ingegnere (ex coefficiente 271) oltre le quote aggiunte di famiglia eventualmente spettanti, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni. Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore del concorso sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del capo dell'ufficio presso cui ha prestato servizio.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con delibera commissariale la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3.

Art. 12.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà firmato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio dei candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il commissario: TESTA

Il segretario generale: TRITICCO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 400 alla

Segreteria generale dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma - Via della Civiltà del Lavoro, 23 - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ente autonomo E.U.R.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . ;

f) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . . Firma . . . . (4)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se siano state concesse amnistie, indulto, condono o perdono giudiziale).

(4) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(6442)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Concorso per titoli ed esami a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe del ruolo organico della carriera di concetto, ruolo tecnico.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Visto il regolamento organico dell'Istituto postelegrafonici approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963; nonchè il decreto ministeriale 16 aprile 1969 che in parte lo modifica;

In esecuzione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 giugno 1969;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dal comma quinto dell'art. 4 dell'anzidetto regolamento organico;

Determina:

Art. 1.
Bando di concorso e riserva di posti

E' bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe del ruolo organico della carriera di concetto, ruolo tecnico, nell'Istituto postelegrafonici.

Dei suddetti posti, il 50% è riservato a favore del personale non di ruolo attualmente in servizio presso l'Istituto ed assunto anteriormente al 31 luglio 1968, che sia in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti stabiliti nel presente bando.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di perito industriale elettrotecnico, o titoli equipollenti.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15):

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause, che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1953;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato con modificazioni, con l'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono esclusi gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano impiegati civili dei ruoli organici o aggiunti nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, o impiegati di ruolo dell'Istituto postelegrafonici;

b) per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, in servizio permanente della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata all'Istituto postelegrafonici, segreteria, via della Mercede n. 9, Roma, il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza provante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante le condizioni di indigenza.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura; i candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanna penale, o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, ovvero non abbiano subìto i procedimenti di cui sopra, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi che possano subire le sue comunicazioni ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo, non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della domanda è quella risultante dal timbro a calendario dell'Istituto apposto su ciascuna domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio esibito a tale fine.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'istituto.

Art. 9.

Concorso a titoli

Il concorso è per titoli e per esami.

La valutazione dei titoli costituisce criterio determinante per la successiva ammissione alle prove di esame. A queste partecipano gli aspiranti che risultano compresi nei primi 20 posti della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e risultante dalla somma dei punti conseguiti da ciascun candidato sulla base dei titoli prodotti.

I candidati già in servizio presso l'istituto, per i quali è stata concessa la riserva dei posti messi a concorso, sono esonerati dal concorso a titoli e saranno direttamente ammessi alle prove d'esame.

Art. 10.

Valutazione titoli

I titoli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 9 sono quelli culturali, quelli professionali e di servizio prestato presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici nella carriera corrispondente, secondo i rispettivi regolamenti, a quella per cui si concorre.

Non si valuta il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso, eccezion fatta per la votazione in esso riportata.

Nessun altro titolo è valutato.

I documenti comprovanti il possesso di titoli che gli aspiranti intendono far valutare, ai fini della graduatoria preliminare per l'ammissione alle prove di esame, devono essere prodotti, in forma legale, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Il titolo di studio valido per l'ammissione al concorso, in originale o in copia notarile, dovrà essere inoltrato in allegato alla domanda.

Art. 11.

Prove di esame

I candidati ammessi alle prove di esame, riceveranno la relativa comunicazione all'indirizzo segnato sulla domanda, con lettera raccomandata.

Sarà altresì ad essi comunicato il diario delle prove scritte, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale, sarà data comunicazione della data dell'esame almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

In sostituzione di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 12.

Programma e votazione

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente bando (allegato *A*). Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

Parte prima: elettrologia;

Parte seconda: elettrotecnica ed impianti.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su: nozioni di contabilità generale dello Stato, diritti e doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici, organizzazione e servizi dell'Istituto postelegrafonici.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci della prigionia dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esso organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualità presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente

bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere g) ed h). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare ai documenti presentati una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che provedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

I posti riservati al personale in servizio presso l'istituto di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando, eventualmente non ricoperti verranno assegnati agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con delibera del consiglio di amministrazione e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, dalla data del quale decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

Documentazione di rito

I concorrenti vincitori saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare all'Istituto postelegrafonici, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalla autorità da esso delegata.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere ttolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine);

3) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la condizione fisica dell'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Questi dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre rilasciata da uno specialista otorinolaringoiatra, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione delle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da Ministeri o enti pubblici ad eccezione del titolo originale di studio di cui allo art. 5.

E' tuttavia fatta salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di riferirsi a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 15, copia autentica di detti documenti ed atti rilasciati dai mensionati uffici.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

Il vincitore del concorso che, dalla documentazione prodotta a norma dell'art. 15 del presente bando, risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

Trascorso il periodo di prova, l'impiegato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, sarà nominato in ruolo con decreto del presidente.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio di amministrazione dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con delibera motivata. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'istituto nella lettera di nomina, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 17.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Prima prova: Elettrologia.

1) concetti di campo e potenziale elettrico. Condensatori e loro raggruppamenti. Calcolo della capacità per condensatori ed armature piane e cilindriche;

2) corrente elettrica. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Conduttori e isolanti. Legge di Kirchhoff. Legge di Joule. Potenza, Energia. Cenni sugli effetti chimici delle correnti;

3) campo magnetico e flusso magnetico. Induttanza. Auto e mutua induzione. Legge dell'induzione elettromagnetica. Circuiti magnetici;

4) unità di misura. Sistemi di unità con particolare riguardo al sistema Giorgi.

5) grandezze alternative sinusoidali e loro parametri caratteristici. Teoria dei circuiti a regime alimentati da f.e.m. alternative sinusoidali. Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati. Cenni sui fenomeni transitori. Potenza elettrica in un circuito percorso da corrente alternativa sinusoidale. Fattore di potenza. Potenza attiva e reattiva;

6) cenni sui sistemi trifase a stella ed a triangolo - relazioni tra tensioni (e correnti) di fase e concatenate, potenza. Nozioni sulla produzione del campo rotante;

7) emissione elettronica e sue leggi. Diodi. Triodi e tubi a più elettrodi. Tipi di catodi. Curve caratteristiche statiche e dinamiche dei tubi elettronici. Cenni sull'effetto fototelettrico o sulle celle fotoelettriche;

8) nozioni di fisica atomica: struttura dell'atomo, struttura elettronica e livelli energetici. Differenza tra conduttori, isolanti e semiconduttori. Cristalli raddrizzatori. Effetto piezoelettrico. Transistori a punte ed a giunzione; loro principali proprietà e parametri caratteristici;

9) amplificatori di tensione e di potenza a tubi elettronici ed a transistori. Accoppiamenti tra stadi amplificatori. Reazione e controreazione. Circuiti oscillatori;

10) nozioni sulla modulazione di ampiezza e di frequenza; cenni sui circuiti modulatori;

11) cenni sulle onde elettromagnetiche e sulla loro propagazione. Nozioni sul campo elettrico e campo magnetico: rappresentazione vettoriale e teorema di Poynting. Nozioni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche per onde piane libere in un mezzo dielettrico e loro velocità di propagazione. Cenni sulla propagazione troposferica e ionosferica.

Seconda prova: Elettrotecnica ed impianti.

a) *Macchine elettriche*:

1) nozioni sulle macchine generatrici di corrente continua ed alternata;

2) principali tipi di motori a corrente continua: avviamento e regolazione;

3) motori asincroni. Cenni sui motori sincroni e su quelli monofasi a induzione ed a collettore;

4) trasformatori. Struttura e funzionamento. Autotrasformatori;

5) conversione e statica della corrente: raddrizzatori a vapore di mercurio ed a semiconduttori. Cenni sui convertitori rotanti;

6) costituzione e funzionamento delle pile e accumulatori.

b) *Impianti e misure*:

1) generalità sulla propagazione dell'energia elettrica. Nozioni sui problemi di distribuzione dell'energia elettrica;

2) nozioni sulla propagazione delle correnti sulle linee aeree ed in cavo per trasporto di energia elettrica e per telecomunicazioni. Costanti primarie e secondarie delle linee. Criteri generali sull'impianto delle linee aree dei cavi. Nozioni sulla diafonia e sui sistemi di bilanciamento.

3) nozioni sulle guide d'onda: campi d'impiego;

4) nozioni sulle antenne: dipolo hertziano, dipolo a mezza lunghezza di onda, cortine di dipoli, antenne a stilo, antenne rombiche, paraboliche ed a tromba. Guadagni: area equivalente; impedenze. Cenni sulle lenti sugli specchi per onde elettromagnetiche;

5) misure elettriche: galvanometri, amperometri, voltametri in c.c. ed in c.a. Misure di resistenza, induttanza e capacità: ponti più usati per tali misure. Cenni sulle misure di frequenza. Wattometri. Determinazione del fattore di potenza. Contatore monofasi. Cenni sulle misure di impedenza e di attenuazione sulle linee.

N. B. — Ciascuna delle due prove scritte potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

Prova orale

Oltre alle materie delle due prove scritte:

a) nozioni di contabilità generale dello Stato;

b) diritti doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

c) organizzazione e servizi dell'Istituto postelegrafonici.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

All'Istituto postelegrafonici - Segreteria -
via della Mercede n. 9 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . . domiciliato in . (provincia di . .) via . n. ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a . posti di . . . dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . (4);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) . . . con la qualifica di . . . ., *presso il quale è stato* assunto il . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, si allegano i seguenti documenti:

1) Titolo di studio;
2) . . . .
3) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . .

Firma . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. La autentica del notaio o del segretario comunale, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6477)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso per il conferimento di borse di studio, per l'anno 1968-69, ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ed in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 18 dicembre 1968, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento di borse di studio, per l'anno 1968-69, ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza;

Visto il decreto ministeriale in data 28 maggio 1969, con il quale è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Viste le graduatorie dei candidati formulate dalla suddetta commissione per ciascuna delle tre categorie di beneficiari previste dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1968;

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati:

1.	Naim Giuseppe	punti	10 —	su 10
2.	Calasso Giovanni	»	9,40	»
3.	Maxia Giuseppe	»	9,40	»
4.	Bruni Carmelina	»	9 —	»
5.	Cappellari Maria Cristina	»	9 —	»
6.	Massidda Maria Vittoria	»	9 —	»
7.	Plozzer Rita	»	9 —	»
8.	Sassi Susanna	»	9 —	»
9.	Marsi Francesco	»	8,88	»
10.	Achenza Lianella	»	8,80	»
11.	Baroni Flavio	»	8,62	»
12.	Frigiolini Sandra	»	8,60	»
13.	Guida Roberto	»	8,60	»
14.	Montefusco Raffaele	»	8,60	»
15.	Rainaldi Armando	»	8,60	»
16.	Ravarotto Licia	»	8,60	»
17.	Gaffodio Zaverio	»	8,44	»
18.	Marcon Emanuela	»	8,44	»
19.	Palestini Claudia	»	8,44	»
20.	Uccelletti Claudio	»	8,44	»
21.	Di Murro Massimo	»	8,40	»
22.	Gemma Luisella	»	8,40	»
23.	Santoni Carlo	»	8,40	»
24.	Sorrentino Vincenzo	»	8,40	»
25.	Tartaglia Margherita	»	8,40	»
26.	Galeotti Chiara	»	8,33	»
27.	Kapeller Edvige	»	8,22	»
28.	Monti Alfredo	»	8,22	»
29.	Munno Giuseppe	»	8,20	»
30.	Ruglioni Gianluca	»	8,20	»
31.	Albonetti Maria Emanuela	»	8,14	»
32.	Burrello Giuseppe	»	8,11	»
33.	Campi Marina	»	8,11	»
34.	Maccarini Beatrice	»	8,11	»
35.	Mariga Enzo	»	8,11	»
36.	Musi Marco	»	8,11	»
37.	Torretta Loredana	»	8,11	»
38.	Zarino Marilena	»	8,11	»
39.	Calanchi Maria Teresa	»	8 —	»
40.	Costantini Marco	»	8 —	»
41.	Deasti Vittorio	»	8 —	»
42.	De Dominicis Domenico	»	8 —	»
43.	Di Giancarlo Domenico	»	8 —	»
44.	Fontanas Maurizio	»	8 —	»
45.	Fusaschi Paola	»	8 —	»
46.	Loddo Miriam	»	8 —	»
47.	Marinelli Geltrude	»	8 —	»
48.	Molinari Francesco	»	8 —	»
49.	Pelosi Maria Rosa	»	8 —	»

50. Salvatico Lorenza	punti	8 —	su 10
51. Savi Stella	»	8 —	»
52. Summo Arcangelo	»	8 —	»
53. Tabani Luciano	»	8 —	»
54. Todisco Mauro	»	8 —	»
55. Vassalli Silvana	»	8 —	»
56. Verona Giuseppe	»	8 —	»
57. Vichi Ornella	»	8 —	»
58. Viganò Pier Enrica	»	8 —	»
59. Frigo Antonella	»	7,88	»
60. Manenti Manuela	»	7,88	»
61. Mongioj Ermelinda	»	7,88	»
62. Pallotta Maria Assunta	»	7,88	»
63. Rossi Maurizio	»	7,88	»
64. Violini Lorenza	»	7,88	»
65. Vivarelli Serena	»	7,88	»
66. Lalli Valeria	»	7,87	»
67. Poletti Carlo	»	7,85	»
68. Catalfamo Patrizia	»	7,80	»
69. Di Dedda Giovanni Battista	»	7,80	»
70. Giraldi Gianfranco	»	7,80	»
71. Saccarini Vittorio	»	7,80	»
72. Veccia Maria Eleonora	»	7,80	»
73. Barbero Maria Egidia	»	7,77	»
74. Bertolino Francesca	»	7,77	»
75. Mauri Gabriella	»	7,77	»
76. Scelfo Silvio	»	7,77	»
77. Cristofori Patrizia	»	7,66	»
78. Dilena Luciano	»	7,66	»
79. Di Pasquale Antonio	»	7,66	»
80. Gilotto Piero	»	7,66	»
81. Marinelli Fabio	»	7,66	»
82. Petralia Eliana	»	7,66	»
83. Pilo Maria Giuseppina	»	7,66	»
84. Cocco Annarosa	»	7,60	»
85. Armillei Sabina	»	7,55	»
86. Bona Laura	»	7,55	»
87. Bruatto Rita	»	7,55	»
88. Buccheri Maurilia	»	7,55	»
89. Caruso Concetta	»	7,55	»
90. De Bonis Rosaria	»	7,55	»
91. Geraci Maria Enza	»	7,55	»
92. Maggio Rosa Maria	»	7,55	»
93. Napoli Ferdinando	»	7,55	»
94. Novelli Franca	»	7,55	»
95. Rossi Teresa	»	7,55	»
96. Zambelli Maurizio	»	7,55	»
97. Stagno Maria Luisa	»	7,50	»
98. Barbieri Eliana, art. 6 decreto ministeriale 29 novembre 1968	»	7,44	»
99. Lanero Patrizia, art. 6 decreto ministeriale 29 novembre 1968	»	7,44	»
100. Pauselli Roberto, art. 6 decreto ministeriale 29 novembre 1968	»	7,44	»
101. Santoro Pasquale	»	7,44	»
102. Lovino Isabella	»	7,44	»
103. Silvestri Raffaele	»	7,44	»
104. Dal Pozzo Luisa	»	7,44	»
105. Catalano Angelo	»	7,44	»
106. Giusto Natalia	»	7,44	»
107. Zaffanella Bruna	»	7,40	»
108. Maroni Ivana	»	7,37	»
109. Bovo Antonietta	»	7,33	»
110. Errico Margherita	»	7,33	»
111. Giordano Angelo	»	7,33	»
112. La Mantia Laura	»	7,33	»
113. Martini Giuseppe	»	7,33	»
114. Paliotto Maria Grazia	»	7,33	»
115. Palomba Elena	»	7,33	»
116. Piccirillo Carmine	»	7,33	»
117. Piccitto Marcello	»	7,33	»
118. Rossi Renata	»	7,33	»
119. Boiardi Ezio	»	7,22	»
120. Castagnaro Antonio	»	7,22	»
121. Nicoletti Vincenzo	»	7,22	»
122. Parisi Giuseppe	»	7,22	»
123. Previtali Wilma	»	7,22	»
124. Rava Pierluigi	»	7,22	»
125. Scano Agostino	»	7,22	»
126. Solinas Franca	»	7,22	»
127. Borneo Italia	»	7,20	»
128. Pantaleoni Emanuele	»	7,20	»
129. Santangelo Rosalia	punti	7,20	su 10
130. Cremonesi Flavia	»	7,12	»
131. Cappelluti Maria	»	7,11	»
132. De Carlo Carmela	»	7,11	»
133. Di Stefano Massimo	»	7,11	»
134. Galvagni Giovanni	»	7,11	»
135. Mancini Pietro	»	7,11	»
136. Marchetto Fulvio	»	7,11	»
137. Mazzullo Rosalba	»	7,11	»
138. Toniolo Alessandra	»	7,11	»
139. Alvisi Paola	»	7 —	»
140. Antonazzo Luigi	»	7 —	»
141. Giuliano Walter	»	7 —	»

A favore di ciascuno dei primi cento suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 50.000 (cinquantamila).

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti delle scuole medie superiori:

1. Fornari Franco	punti	8,75	su 10
2. Bortolan Mariangela	»	8,50	»
3. Di Cristofaro Marcella	»	8,42	»
4. Mazzoli Marco	»	8,25	»
5. Santini Paolo	»	8,25	»
6. Andreotti Rita	»	8,12	»
7. Bertotto Fiorenza	»	8,12	»
8. Bolzoni Dario	»	8,12	»
9. Ciampa Silvia	»	8,12	»
10. Finarelli Alba	»	8,12	»
11. Genduso Giuseppe	»	8,12	»
12. Lancellotti Giovanni	»	8,12	»
13. Marcon Susy	»	8,12	»
14. Bafundi Maria Antonietta	»	8 —	»
15. Caporusso Maria Beatrice	»	8 —	»
16. Cicconi Giuseppina	»	8 —	»
17. De Blaw Carlo	»	8 —	»
18. Fenu Maria Teresa	»	8 —	»
19. Marcia Maria Luisa	»	8 —	»
20. Sacco Giovanna	»	8 —	»
21. Sarnà Vivenzio	»	8 —	»
22. Schianchi Chiara Maria	»	8 —	»
23. Vitale Alida	»	8 —	»
24. Cipriani Marina	»	7,87	»
25. Colangelo Salvatore	»	7,87	»
26. Colombo Caterina	»	7,87	»
27. Diaferia Carlo	»	7,87	»
28. Gatto Roberto	»	7,87	»
29. Onetti Vittorio	»	7,87	»
30. Tumeo Antonia	»	7,87	»
31. Guarneri Luisa	»	7,75	»
32. Leoni Loretta	»	7,75	»
33. Lorenzini Angelo	»	7,75	»
34. Parise Micaela	»	7,75	»
35. Taglioni Anna Maria	»	7,75	»
36. Cappelli Mariassunta	»	7,72	»
37. Musmanno Maria Giuseppina	»	7,71	»
38. Tinti Fabrizio	»	7,71	»
39. Bonvini Miriam	»	7,66	»
40. Parissone Giuseppe	»	7,62	»
41. Roberti Mariella	»	7,60	»
42. Salari Federico	»	7,57	»
43. Corradi Maria Raffaella	»	7,50	»
44. Mattei Romano	»	7,50	»
45. Monti Giorgio	»	7,50	»
46. Pannone Virgilio	»	7,50	»
47. Peluso Gennaro	»	7,50	»
48. Peschiera Paola	»	7,50	»
49. Tovazzi Donatella	»	7,50	»
50. Di Censo Linda	»	7,44	»
51. Zaffanella Lina	»	7,44	»
52. Caso Brunella	»	7,42	»
53. Giovannini Francesco	»	7,42	»
54. Mari Paola	»	7,42	»
55. Mora Anna Maria	»	7,42	»
56. Anania Saverio	»	7,37	»
57. Cerrina Olivia	»	7,37	»
58. Flagiello Antonietta	»	7,37	»
59. Parise Maria Pia	»	7,37	»
60. Priolo Gianfranco	»	7,37	»
61. Privitera Laura	»	7,37	»

62. Obbiso Antonella . . . . . punti 7,37 su 10
63. Tripodi Isodiana . . . . » 7,37 »
64. Baciga Maurizio . . . . . . » 7,28 »
65. Ceruti Mauro . . . . . . » 7,28 »
66. Cozza Giorgio . . . . . . » 7,28 »
67. Fiorentini Vincenzo . . . . . » 7,28 »
68. Lauria Maria Gabriella . . . . . » 7,28 »
69. Zanoli Sandro . . . . . . » 7,28 »
70. Glori Bianca . . . . » 7,25 »
71. Imperiale Tito . . . . » 7,25 »
72. Leonardi Leonardo . . . . . . » 7,25 »
73. Muzzi Pier Domenico . . . . . » 7,25 »
74. Pinton Carla . . . . » 7,25 »
75. Scano Luisa . . . . » 7,25 »
76. Maddalena Anna . . . . . » 7,22 »
77. Riggio Giuseppina . . . . . . » 7,22 »
78. Drago Basilio . . . . . . » 7,20 »
79. Valentini Rosa . . . . . . » 7,20 »
80. Barbalace Renato . . . . . » 7,14 »
81. Gorgone Maria Luisa . . . . . » 7,14 »
82. Ursitti Anna Maria . . . . . » 7,14 »
83. Vergine Demetria . . . . . » 7,14 »
84. Atenasio Giuseppina . . . . . » 7,12 »
85. Bertagnollo Rossella . . . . . » 7,12 »
86. Vivaldi Paolo . . . . . » 7,12 »
87. Zappia Maria Rosaria . . . . . » 7,12 »
88. Cova Giovanni . . . . . » 7,11 »
89. Graziani Bernardetta . . . . . » 7,11 »
90. Masa Alba . . . . . . » 7,11 »
91. Aiello Francesco . . . . . . » 7 — »
92. Amoruso Raffaele . . . . . . » 7 — »
93. Barbesti Fabrizio . . . . . . » 7 — »
94. Bonato Giuseppe . . . . . . » 7 — »
95. Bosu Maristella . . . . . . » 7 — »
96. Chiapale Graziella . . . . . . » 7 — »
97. Dadomo Antonietta . . . » 7 — »
98. D'Arrigo Antonio . . . . . . » 7 — »
99. Del Pizzol Daniela . . . . » 7 — »
100. Di Domenica Maria Grazia . . . . » 7 — »
101. Fior Claudio . . . . » 7 — »
102. Giannelli Maria Giuseppina . . . . » 7 — »
103. Iaì Graziella . . . » 7 — »
104. Maniaci Brosone Saruccia . . . . » 7 — »
105. Marcucci Annabianca . . . . . » 7 — »
106. Marzano Tommaso . . . . . » 7 — »
107. Milano Raffaella . . . . . . » 7 — »
108. Miranda Carmela . . . . . . » 7 — »
109. Papa Pia Dora . . . . » 7 — »
110. Paris Maria . . . . . . » 7 — »
111. Pellizzeri Bruno . . . . . . » 7 — »
112. Ponginibbi Candida . . . . . » 7 — »
113. Sandrinelli Piergiacomo . . . . » 7 — »
114. Schioppa Alfonsina . . . . . » 7 — »
115. Toscanelli Isabella . . . . » 7 — »

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 90.000 (novantamila).

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti universitari e di altri istituti accademici superiori:

1. Allegri Giannicola . . . . punti 29,50 su 30
2. Ferrante Michelangelo . . . . . » 29,50 »
3. Guercio Eugenio . . . . . . » 29,25 »
4. Lugli Giovanni . . . . . . » 29,25 »
5. Cavalli Donatella . . . . . . punti 29,20 su 30
6. Giunta Antonio . . . . . . » 29 — »
7. Sarno Anna Maria . . . . » 28,83 »
8. Minadeo Pierluigi . . . . » 28,66 »
9. Tafaro Mario . . . . » 28,60 »
10. Bertezzolo Paolo . . . . . . » 28,54 »
11. Giordano Carla . . . . » 28,25 »
12. Cerioni Rita . . . . » 28 — »
13. Bortone Benedetto . . . . » 27,75 »
14. Mereu Graziella . . . . » 27,50 »
15. Allegranza Paola . . . . » 27,40 »
16. Antonini Mariadelo . . . . . . » 27,33 »
17. Pontarollo Enzo . . . . » 27,28 »
18. De Lisi Vincenzo . . . . » 27,25 »
19. Lo Bue Luigi . . . . » 27 — »
20. Passarelli Berardino . . . . . . » 26,87 »
21. Lanzi Lucia . . . . » 26,84 »
22. Tiberga Mirca . . . . » 26,83 »
23. Silvestri Angelamaria . . . . . . » 26,75 »
24. Marini Francesco . . . . » 26,60 »
25. Pilla Maria . . . . » 26,60 »
26. Grimaldi Vezio . . . . . . » 26,57 »
27. Pescara Maria Laura . . . . . » 26,50 »
28. Fangi Daniela . . . . » 26,44 »
29. Cavallaro Sergio . . . . . . » 26,25 »
30. Tinterri Maria . . . . . . » 26,20 »
31. Rianò Ornella . . . . . . » 26,14 »
32. Cosi Maria Rosa . . . . . . » 26 — »
33. Merighi Tiziana . . . . . . » 26 — »
34. Reggio Giuseppe . . . . . . » 26 — »
35. Lopez Giovanni . . . . . . » 25,80 »
36. Salsi Luciano . . . . » 25,66 »
37. De Lucia Antonietta . . . . . » 25,60 »
38. Saladino Giulia . . . . . . » 25,50 »
39. Cappello Gianfranco . . . . . » 8,44 su 10
40. Notargiacomo Bruno . . . . . » 25,25 su 30
41. Malorni Maria Concetta . . . . » 25 — »
42. Salvi Maria Cristina . . . . . » 25 — »
43. Morici Vincenzo . . . . . . » 24,75 »
44. Antonetti Emilia . . . . . . » 24,60 »
45. Caruso Sebastiano . . . . . . » 24,25 »
46. Mega Vincenzo . . . . . . » 24 — »
47. Bertini Paolo . . . . » 7,50 su 10
48. Malvaldi Alessandro . . . . . » 7,33 »
49. Curtoni Vittorio . . . . . . » 7,11 »
50. Gentile Antonino . . . . . . » 7,10 »
51. Pianu Giampiero . . . . . » 7,10 »
52. Tinazzo Eliana Franca . . . . . » 7,10 »
53. Cieri Flora . . . . » 7 — »
54. Fabi Fabio . . . . » 7 — »
55. Lavarone Giovanni . . . . . » 7 — »
56. Marinozzi Luigi . . . . . . » 7 — »
57. Pira Antonino . . . . » 7 — »

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 200.000 (duecentomila).

Art. 4.

La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 12 luglio 1969

p. Il Ministro: GASPARI

(6918)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.